


Comune di Agropoli

(Provincia di Salerno)

Assessorato alle Attività Economiche e Produttive



Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n.1 –art.26, comma 1)

approvato con deliberazione del consiglio comunale n 17 del 25/05/2005

NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2- Definizioni.....	4
Art. 3 - Finalità del Regolamento.....	5
Art. 4 - Criteri generali di indirizzo	6
Art. 5 - Compiti degli uffici comunali	6
Art. 6 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante	7
Art. 7 - Titolo autorizzatorio	7
Art. 8 - Modalità di svolgimento dell'attività	8
Art. 9 - Assenze.....	9
Art. 10 - Norme igienico - sanitarie da osservare per il commercio dei prodotti alimentari.....	9
Art. 11 - Vigilanza	10
Art. 12 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico	10
Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	10
Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	11
Art. 15 - Decadenza della concessione del posteggio.....	11
Art. 16 - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali	11
Art. 17 – Norme comportamentali	12
MERCATI.....	13
Art. 18 – Localizzazione ed articolazione, caratteristiche dimensionali, giorni e orari di svolgimento	13
Art. 19 – Orari e durata delle concessioni.....	14
Art. 20 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio.....	14
Art. 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	15
Art. 22 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	15
Art. 23 - Classificazione dei mercati.....	16
Art. 24 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	16
Art. 25 - Gestione del registro delle presenze maturate	16
Art. 26 - Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio.....	17
Art. 27 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione.....	17
Art. 28 - Disposizioni in materia di subingresso.....	17
Art. 29 - Spostamenti di posteggi per miglioria.....	18
Art. 30 - Scambio consensuale dei posteggi	18
Art. 31 - Ampliamento del posteggio.....	18
PRODUTTORI AGRICOLI.....	20
Art. 32 - Definizioni ed autorizzazione all'esercizio	20
Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	20
Art. 34 Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.....	21
Art. 35 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli.....	22
POSTEGGI FUORI MERCATO	23
Art. 36 - Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato	23
Art. 37 – Posteggi isolati.....	24
Art. 38 - Revoca della concessione decennale del posteggio.....	24
Art. 39 -Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	24
FIERE.....	25
Art. 40 - Classificazione delle fiere.....	25
Art. 41 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali, giorni e orari di svolgimento	25
Art. 42 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.....	26
Art. 43 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	26
Art. 44 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	27

Art. 45 - Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.....	27
FIERE PROMOZIONALI – FIERE MERCATO	29
Art. 46 - Fiere promozionali	29
Art. 47 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	29
Art. 48 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti	30
Art. 49 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	30
Art. 50 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	30
Art. 51 – Fiera-mercato dell’usato	30
COMMERCIO ITINERANTE.....	31
Art. 52 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	31
Art. 53 - Zone vietate	31
Art. 54 Determinazione degli orari	31
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 55 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	32
Art. 56 - Concessioni temporanee	32
Art. 57 - Attività stagionali	32
Art. 58 - Bandi Comunali.....	33
Art. 59 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria	33
Art. 60 – Sanzioni	33
Art. 61 - Abrogazione precedenti disposizioni	34
Art. 62 - Disposizioni transitorie.....	35
Art. 63 – Allegati	35

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1 della Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 2000 dal titolo "Regolamento per il commercio su aree pubbliche".

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori.

Il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione delle aree di mercato è rappresentata dalle piante planimetriche di cui all'allegato con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi e della eventuale viabilità di servizio esterna.

Art. 2- Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio

del commercio su aree pubbliche, e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- Per miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- Per settore merceologico, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- Per specializzazioni merceologiche le segmentazioni merceologiche interne ai settori
- Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 26 della L.R. 1/2000, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- 1) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- 2) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- 3) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- 4) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- 5) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 4 - Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- 1) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- 2) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- 3) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- 4) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- 5) Favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati al fine di evitare fenomeni di congestione del traffico veicolare.

I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

I commercianti su aree pubbliche e le associazioni di categoria potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 6 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, L. 114/98, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) Su posteggi dati in concessione per 10 anni
- b) Su qualsiasi area consentita purché in forma itinerante.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

Per il rilascio della concessione decennale per i mercati il Comune provvede, entro il 30 luglio di ogni anno, a trasmettere alla Regione Campania il numero dei posteggi resisi disponibili e i mercati periodici e/o stagionali, così come previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 1/2000.

Le domande dovranno essere presentate al Comune entro 20 gg. dalla pubblicazione del Bando comunale sul BURC.

Il Comune provvede alla redazione della graduatoria entro 45 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e provvede al rilascio della concessione di posteggio entro 30 gg. dalla data dell'approvazione della graduatoria secondo i criteri dell'art. 41 L.R. 1/2000.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Tale autorizzazione abilita inoltre all'esercizio dell'attività commerciale, secondo quanto dispone la L.R. 1/2000 ed il presente Regolamento.

La domanda per il rilascio di autorizzazione si intende accolta laddove il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 30 gg., fatta salva la facoltà di annullare il provvedimento illegittimamente formatosi.

L'autorizzazione può essere negata soltanto con atto motivato del Comune qualora manchino i requisiti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98.

Gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità.

Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

Art. 7 - Titolo autorizzatorio

La concessione dei posteggi ha validità decennale, e può essere tacitamente rinnovata.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzionale che può essere tacitamente rinnovato, salvo che il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al rinnovo dei posteggi nell'area del mercato indicato, dando preavviso agli operatori almeno sei mesi prima del termine dei dieci anni.

Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa; solo in caso di Fiere concomitanti per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale

dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della Legge 689/81, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1' o 2' del D.L.vo 114/98, una volta accertata la posizione dell'interessato.

- L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla l. 196/97, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2 l. 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro; purchè appositamente delegati, mediante allegata dichiarazione integrativa a cura del titolare della concessione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.
- Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve, entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicare tale cambiamento al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, il quale provvede entro 30 gg. all'annotazione oppure a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede a sua volta all'annotazione.
- Il titolare della autorizzazione/concessione decennale di posteggio, deve entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro 30 gg. alla annotazione sugli atti autorizzatori.

Art. 8 - Modalità di svolgimento dell'attività

- I posteggi dovranno essere delimitati a cura del Comune mantenendo una distanza minima di cm 60 l'uno dall'altro. Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del mercato.
- I concessionari dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni ed autorizzazioni con particolare riguardo alla delimitazione delle aree, come individuate dall'Amministrazione comunale. E' fatto divieto assoluto agli operatori occupare spazi od aree non individuate nella concessione/autorizzazione.
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a Mt. 2,00 e comunque non potranno sporgere di più di 50 cm. oltre l'area delimitata da segnaletica orizzontale, sempre che ciò non rechi nocimento alla sicurezza pubblica o della circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.
- Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.
- In deroga a quanto stabilito al comma precedente, ai venditori di dischi, musicassette, radio etc. per lo svolgimento della loro attività di vendita, e agli eventuali operatori di pubblico intrattenimento autorizzati, è consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe ed ai frequentatori dell'area, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.
- E' fatto salva la pubblicità fonica prevista ai sensi del Regolamento Comunale sulla Pubblicità purché nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Comunale sui rumori.

I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

È fatto obbligo agli operatori di provvedere, una volta concluse le operazioni di vendita, alla rimozione delle attrezzature e ad una accurata pulizia dei posteggi e delle aree.

Art. 9 - Assenze

L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

Per i posteggi fuori mercato si considera assente chi non esercita l'attività per l'orario previsto in concessione, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc.). In caso di non ricopertura del posteggio, si può procedere ad assegnazione temporanea con atto apposito ed il posteggio può essere occupato da esercenti il commercio in forma itinerante nei limiti di cui all'art. 27 L.R. 1/2000.

Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 10 - Norme igienico - sanitarie da osservare per il commercio dei prodotti alimentari

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza Ministero della Sanità 03 aprile 2002, più avanti citata come Ordinanza, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:

Costruzioni stabili, definite dall'art. 1 co.2 lett. d) Ordinanza, aventi le caratteristiche descritte nel successivo art.3.

Negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) Ordinanza, devono possedere i requisiti descritti nel successivo art. 4.

I banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) Ordinanza, devono possedere i requisiti descritti nel successivo art. 5.

I posteggi delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi mobili, anche in forma isolata, potranno essere concessi previa acquisizione di copia autorizzazione sanitaria o nulla-osta sanitario. Qualora le aree pubbliche, prima del termine fissato per il loro adeguamento, non siano ancora fornite di rete idropotabile, e di rete fognante e di allacci alla rete elettrica, si fa obbligo agli operatori di avere l'autonomia di energia elettrica (gruppo elettrogeno) e la riserva di acqua potabile con annessa vasca di raccolta.

I responsabili dell'attività di commercio effettuata su area pubblica dovranno procedere ad effettuare l'attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure HACCP stabilite nel D. Lgs 155/97 e successive modifiche;

L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita senza autonomia e/o collegamento alla rete elettrica ed idrica.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie indicate nelle Leggi, Regolamenti ed Ordinanze emanate dal Ministero della Sanità; deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio o della riserva, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Art. 11 - Vigilanza

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:

- vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi, alle modalità di vendita, alla corretta occupazione degli spazi autorizzati;
- E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.

L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata da tutti gli organismi istituzionalmente preposti.

Art. 12 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente e potranno subire variazioni dopo l'approvazione del presente Regolamento.

Il pagamento del canone, a partire dall'anno in corso, deve avvenire in una unica rata entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 10 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il dirigente del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il comportamento offensivo nei confronti dei clienti e degli altri operatori;
- c) l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
- d) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività.

La sospensione *ad horas*, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità
Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga da parte del Comune per un periodo non superiore a sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- Il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi nei mercati annuali ed ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art .5, comma 2, del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114;
- Il Comune per motivi di pubblico interesse può procedere alla revoca del posteggio; in tal caso, all'operatore, deve essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera o in subordine, in altra area individuata dal Comune, sentite le associazioni di categoria.
- Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del competente settore comunale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Decadenza della concessione del posteggio

Comporta la decadenza, il mancato pagamento della concessione o dello stesso canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 16 - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, e solamente previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico - balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante avviso pubblico, il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso siano titolari di una concessione di posteggio

sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione.

L'autorità stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime.

Il nulla osta rilasciato dall'autorità ha validità per il solo periodo in essa indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nei Piani Comunali, d'intesa con l'autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2000. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.

Art. 17 – Norme comportamentali

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di disturbare con grida e schiamazzi e richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce.

Gli operatori su aree pubbliche devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.

E' fatto divieto di far sostare dietro o a fianco del banco di vendita, fatta eccezione per i banchi installati su automezzo, qualsiasi tipo di veicolo se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico della merce; operazione che dovrà essere effettuata con la maggiore rapidità possibile.

Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri.

Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio.

E' fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci, o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.

E' fatto obbligo ad ogni operatore, alla fine delle operazioni di vendita, di effettuare la raccolta dei materiali di imballaggio e/o confezionamento della propria merce, stoccandolo in modo appropriato e lasciando pulito il proprio posteggio. Le operazioni devono terminare entro le ore 14,00.

Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati è fatto obbligo di darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile di un apposito cartello contenente la dicitura: "*Vendita di cose usate*".

MERCATI

Art. 18 – Localizzazione ed articolazione, caratteristiche dimensionali, giorni e orari di svolgimento

Il mercato settimanale ed i mercati giornalieri per il commercio su area pubblica nel Comune di Agropoli, a far data dalla data di esecutività del presente atto, hanno le caratteristiche, la superficie e la consistenza specificate nelle allegate planimetrie e sono ubicati nelle seguenti località :

Mercato settimanale: Piazza Mediterraneo e Piazza Merola
Giorno di svolgimento: giovedì mattina
Numero totale dei posteggi n. 144
Numero posteggi settore alimentare n.8
Numero posteggi settore non alimentare n. 133
Numero posteggi settore alimentare con specializz. merceologica “frutta e verdura n° 3
Tipologia della struttura: Posteggi su area scoperta

Il mercato settimanale del giovedì si svolge su tre aree di varie dimensioni (come da planimetria): l’area più vasta è specifica per le attività del settore non alimentare delle seguenti merceologie: abbigliamento, stoffe ed intimo, pelletteria e scarpe, articoli per la casa e d’arredamento, detersivi e profumi, prodotti musicali ed altre attività affini a quelle descritte; lo spazio circoscritto all’interno dell’ex mattatoio comunale è specifico per il settore alimentare; la piccola piazzetta autonoma ubicata all’incrocio di via Taverne con via della Libertà è specifica per le seguenti attività: prodotti ed attrezzature per l’agricoltura, sementi, piante e fiori, animali consentiti, prodotti artigianali e attività affini. In Piazza Merola sono ubicati tre posteggi con merceologia “frutta e verdura”.

Mercato giornaliero: Piazza Merola
Giorni di svolgimento: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Numero totale dei posteggi n. 37
Numero posteggi settore alimentare con specializzazione merceologica “frutta e verdura” n. 14
Numero posteggi riservati produttori agricoli n. 23
Tipologia della struttura: Posteggi su area coperta

Mercato giornaliero: Via Della Libertà
Giorni di svolgimento: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Numero totale dei posteggi n. 7

Numero posteggi settore alimentare (frutta e verdura e fiori) n. 2
Numero posteggi riservati produttori agricoli n. 5
Tipologia della struttura: Posteggi su area scoperta

Qualora nel “piano di viabilità” siano previste variazioni alla rete stradale attigua ai mercati saranno apportate le relative modifiche alla conformazione dell’area mercato.

I posteggi ubicati in via Raffaello sono soppressi.

Dopo avere approvato il seguente Regolamento, sarà attuata con priorità, la miglioria del posteggio inerente lo scambio e/o il cambio di posteggio con uno disponibile; inoltre sarà consentito l’ampliamento dello stesso mediante la soppressione dei posteggi liberi.

L’aggiornamento delle piante planimetriche, a causa di eventuali modifiche intervenute, sarà approvato con delibera di Giunta Comunale, la quale viene delegata per l’individuazione e l’approvazione di aree da adibire a mercato ittico e mercato dei fiori e diversi, giornalieri.

Art. 19 – Orari e durata delle concessioni

Gli orari di svolgimento delle operazioni di allestimento e vendita saranno determinati con provvedimento sindacale.

È vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Pasqua e Capodanno.

La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.

Art. 20 - Assegnazione posteggi destinati all’esercizio del commercio

Per effetto di quanto dispone l’art. 27 della L.R. 1/2000, il Comune in cui ha sede il mercato non periodico rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione a seguito bando comunale da pubblicarsi sul BURC .

L’assegnazione della concessione decennale di posteggio e della relativa autorizzazione, avverrà secondo i seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato;
- Richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A all’esercizio del commercio su aree pubbliche, purchè il numero di posteggi non superi le sette unità;
- Anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l’anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990.
- Numero familiari a carico;
- Anzianità del richiedente;
- Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

L’accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dal Comando Vigili Urbani.

I bandi devono essere formulati seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie, ai sensi dell'art. 41, comma 9, della L. R. 1/2000, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglitoria.

Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Art. 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato, ore 8,00, per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore (spuntista) con annotazione sugli appositi registri di rilevazione delle presenze.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 12, della Legge R.1/2000, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

Art. 22 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento gestionale a soggetto esterno.

Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale, che provvede inoltre alla registrazione delle presenze ed alla compilazione della graduatoria annuale. La registrazione delle presenze può essere effettuata, eventualmente, anche da un operatore comunale appositamente delegato.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.

In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Il Comando Polizia Municipale segnala l'elenco dei posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore, in caso di decadenza della concessione, oppure perchè ancora non assegnati) ai mercati e fiere, all'Ufficio Commercio che provvederà ad emettere i bandi di concorso per la miglioria.

Art. 23 - Classificazione dei mercati

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art.35, comma 2, della legge regionale 1/2'000.

I mercati sono così classificati:

- a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c) mercati con periodicità non giornaliera;
- d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
- e) fiere-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
- f) sagre

Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 24 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Art. 25 - Gestione del registro delle presenze maturate

Il registro delle presenze è aggiornato:

- a) alle date del 1° luglio, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
- b) al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 1 del 2000, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 19, commi 3, 4 e 5.

Art. 26 - Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 lett. B) del D.L.vo n. 114/98, non si considerano:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

È invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

Art. 27 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

E' assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 28 - Disposizioni in materia di subingresso

Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale relativo contratto di concessione del suolo pubblico.

Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa presentazione di specifica comunicazione, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali e senza necessità di preventiva intestazione del titolo, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa. È fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 29 - Spostamenti di posteggi per migioria

L'assegnazione nei mercati di posteggi che si rendono per qualsiasi causa liberi, è effettuata in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nel mercato, intendano migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato.

Nell'ipotesi di posteggi liberi, il responsabile del servizio dà notizia agli operatori del mercato sulle modalità di presentazione delle istanze, mediante affissione di avviso nell'Albo Pretorio e con ogni mezzo ritenuto idoneo e gli interessati, possono inoltrare domanda scritta, entro i successivi 15 giorni, indicando il nuovo posteggio che vorrebbero occupare.

I criteri per l'istituzione della graduatoria per la migioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio del soggetto richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande;

I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migiorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

Nel caso in cui a seguito dello spostamento di posteggio per migioria rimangano posteggi liberi, il Comune, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, può adottare provvedimento per la soppressione dei posti resisi liberi ovvero darne comunicazione alla Regione Campania.

Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni inerenti l'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Gli spostamenti per migioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli sono effettuati su richiesta dei soggetti interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

- 1) maggiore anzianità di mercato;
- 2) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 30 - Scambio consensuale dei posteggi

È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al comma 9 dell'art. 41 della Legge Regionale n. 1 del 2000.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 31 - Ampliamento del posteggio

L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione.

L'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile:

- a) è attuato su richiesta degli operatori interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di mercato;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande;
- b) è concesso, di norma, semprechè detto ampliamento non arrechi pregiudizio alle condizioni di cui al comma 1.

L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende;
- b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a), del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio.
- c) rinuncia dei titoli acquisiti a favore del Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.

PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 32 - Definizioni ed autorizzazione all'esercizio

Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Si considerano altresì imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 18.5.2001 n.228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di cui al precedente comma 4, oltre alle indicazioni del richiedente, deve contenere l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Alla vendita diretta esercitata dagli operatori di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. d) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal punto 8 dell'art. 4 del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228.

Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono superare il due per cento nei mercati ed il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti.

Il precedente comma non si applica ai mercati ed alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

Qualora il numero di posteggi agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2 per cento indicata nel comma 1, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi resisi disponibili nell'ordine:

- a) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;

- b) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, semprechè i rispettivi concessionari ne abbiano interesse fino ad una superficie massima complessiva di 80 mq..
- c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche;

Art. 34 Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata in relazione alle disposizioni di cui all'art. 41 comma 7 della legge regionale Campania n. 1/2000 dando priorità nell'ordine ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato semprechè rilevate o documentabili;
- b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola;
- c) aziende agricole aventi sede nel Comune di Agropoli;
- d) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
- e) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi;
- f) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ma,unicamente, la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma con cadenza semestrale, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

La graduatoria redatta viene affissa all'albo pretorio per 10 giorni entro il quale è possibile da parte degli interessati presentare eventuali osservazioni.

L'ufficio, decorsi i dieci giorni, comunica l'assegnazione dei posteggi richiesti, fino alla copertura dei posti disponibili. Gli assegnatari di posteggio entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso devono far pervenire a mezzo raccomandata o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli, la dichiarazione di accettazione pena la decadenza del diritto.

L'operatore collocato utilmente in graduatoria ha diritto ad ottenere la concessione del posteggio, di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di un altro il più possibile simile a quello richiesto a scelta dell'interessato seguendo l'ordine della graduatoria

Non è ammessa la possibilità per il produttore agricolo di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, non sono accoglibili.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato e a seguito di istituzione di nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente art., fermo restando il limite di un solo posteggio nello stesso mercato.

L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.

Le norme del presente regolamento trovano applicazione anche per i produttori agricoli se e in quanto compatibili.

Art. 35 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli

I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 27 comma 1.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 36 - Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato

I posteggi isolati sono individuati con la stessa delibera di Consiglio Comunale che approva il presente Regolamento in cui sono state individuate, tra l'altro, le aree pubbliche già adibite al commercio nel Comune di Agropoli, previa acquisizione dei pareri ai sensi del vigente Regolamento comunale.

I posteggi si distinguono in annuali e stagionale e sono unicamente a merceologia vincolata;

L'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di una attività del settore alimentare, può avvenire unicamente mediante utilizzo di una struttura stabile, di un negozio mobile o di un banco temporaneo di vendita, come indicato nel precedente art. 10 del presente Regolamento.

L'operatore su area pubblica autorizzato allo svolgimento dell'attività mediante l'utilizzo del solo banco di vendita, è tenuto al rispetto delle seguenti modalità di vendita:

- a) il banco non può superare le dimensioni autorizzate;
- b) l'esposizione della merce è consentita solo sui banchi di vendita, che vanno rimossi alla fine di ogni operazione di vendita. È fatto divieto di usare carrelli fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta al banco di vendita autorizzato;
- c) al termine del periodo di concessione le strutture mobili di vendita devono essere rimosse dal suolo ove insistono, si attua la revoca della concessione;
- d) la forma e l'arredo devono essere concordate con il competente ufficio comunale.

I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione del presente regolamento fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati, sono le seguenti:

UBICAZIONE AREA FUORI MERCATO	
MERCEOLOGIA – TIPOLOGIA POSTEGGIO	DIMENSIONE
Cimitero – Fiori e piante – Chiosco annuale - n° 01	Mq 6

I posteggi possono essere generici o specializzati. Questi ultimi a loro volta possono essere individuati per tipologia merceologica.

L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale che sarà predisposto in caso di posti vacanti sulla base delle seguenti priorità:

- a) stato di disoccupato;
- b) minor numero di titoli autorizzativi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche;
- c) numero di familiari a carico;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse;
- e) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

Il bando sarà predisposto entro il 31 marzo di ogni anno e rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi. Contemporaneamente l'Ufficio comunale competente darà comunicazione della pubblicazione del bando alle Associazioni di categoria. Le domande dovranno pervenire entro 45 gg. dalla pubblicazione del bando stesso. Il Comune provvederà alla redazione della

graduatoria entro 45 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione/concessione entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 37 – Posteggi isolati

In occasione della Festività dei Santi e della Commemorazione dei Defunti vengono istituiti n° 7 (sette) posteggi isolati per un massimo di gg. 5 (dal 29.10 al 02.11), nel tratto stradale di via Moio, a partire dall'incrocio con via Pio X fino al cimitero nel rispetto delle norme relative alla circolazione stradale.

L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite richiesta ed i posteggi verranno assegnati, agli aventi diritto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potranno essere presentate a partire dal 01 ottobre di ogni anno.

Art. 38 - Revoca della concessione decennale del posteggio

La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione si applica quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

Art. 39 -Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

E' consentita la circolazione veicolare in via Taverne, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

FIERE

Art. 40 - Classificazione delle fiere

Le fiere sono così classificate:

- a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
- c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 41 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali, giorni e orari di svolgimento

Le Fiere nel Comune di Agropoli, a far data dalla data di esecutività del presente atto, hanno le caratteristiche, la superficie e la consistenza specificate nelle allegate planimetrie e sono ubicate nelle seguenti località:

Fiera di "Sant' Antonio":	Piazza Muoio
Giorno di svolgimento:	12 e 13 giugno
Numero totale dei posteggi	n. 32
Tipologia della struttura:	Posteggi su area scoperta

Fiera di "SS. Pietro e Paolo":	Piazza Della Repubblica
Giorno di svolgimento:	28 e 29 giugno
Numero totale dei posteggi	n. 43
Tipologia della struttura:	Posteggi su area scoperta

Fiera di "Madonna del Carmine":	Via Madonna del Carmine
Giorno di svolgimento:	15 e 16 luglio
Numero totale dei posteggi	n. 41
Tipologia della struttura:	Posteggi su area scoperta

Fiera della "Madonna delle Grazie":	Piazza Della Repubblica
Giorno di svolgimento:	10 e 11 agosto
Numero totale dei posteggi	n. 43
Tipologia della struttura:	Posteggi su area scoperta

Fiera della "Madonna di Costantinopoli":	Porto
Giorno di svolgimento:	23 e 24 luglio
Numero totale dei posteggi	n. 65
Tipologia della struttura:	Posteggi su area scoperta
L'area della Fiera ha inizio dopo la sbarra posizionata all'ingresso del porto, davanti agli Uffici della Capitaneria di Porto.	

Fiera di "Carnevale":	Piazza Della Repubblica
Giorno di svolgimento:	secondo il calendario e l'orario stabilito per lo svolgimento dei corsi mascherati
Numero totale dei posteggi	n. 43
Tipologia della struttura:	Posteggi su area scoperta

Art. 42 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 43 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Ai sensi della L. Regionale 1/2000, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

- Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- A parità di presenze, dalla maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata. Le presenze non effettive non danno luogo a priorità.

I bandi devono essere formulati seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.

Le domande di richiesta di posteggio, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando Comunale a mezzo di raccomandata AR oppure consegnata direttamente. Ai fini della presentazione farà fede la data di spedizione della raccomandata A.R. Se consegnata a mano, la data di registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

Le domande dovranno essere redatte sull'apposita modulistica allegata al presente regolamento specificando dettagliatamente il tipo di merce commercializzata. Nel caso di settore alimentare è obbligatorio allegare in copia l'atto autorizzativo del negozio mobile e/o banco temporaneo ai sensi dell'Ordinanza 03.04.2002 e succ..

Al fine di diversificare e preservare i diversi eventi commerciali, sono consentiti unicamente le seguenti merceologie affini storicamente alle fiere: giocattoli, prodotti dolciari e frutta secca, prodotti di antiquariato, giochi a premi, libri, prodotti d'artigianato, souvenir locali. Altresì, nella misura del 10 % del numero totale dei posteggi delle singole fiere, sono consentiti la vendita di prodotti di gastronomia (panini, ecc.).

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà affissa all'Albo pretorio della sede municipale 10 giorni prima della data relativa all'inizio della fiera

Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Nel periodo immediatamente antecedente allo svolgimento della fiera e comunque in data successiva a quella della pubblicazione della graduatoria sarà comunicato agli operatori, nei termini e modi di legge:

- il posteggio assegnato,
- i versamenti da effettuare,
- il giorno e l'orario in cui può essere ritirato il permesso

La concessione del posteggio dovrà essere ritirata personalmente dal titolare o suo delegato munito di documento di riconoscimento e in essa sarà indicato l'orario di inizio occupazione,

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate

Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno stesso della manifestazione, sono comunque considerati ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno fra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio,

Al controllo e alla messa in atto di quanto previsto ai precedenti comma 5 e 6 provvederà il Comando Vigili Urbani.

Art. 44 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Art. 45 - Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.

Può essere rilasciata, per un massimo di 59 gg. a lato o all'interno dello spazio concesso per la manifestazione, purchè costituisca minima parte dell'attività prevista dal programma e non sia riconducibile a fiera promozionale, di norma previa presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:

- a) finalità dell'iniziativa;
- b) specializzazioni merceologiche interessate;
- c) spazi richiesti e loro localizzazione;

d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;

e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto, in tal caso l'ufficio comunale può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

FIERE PROMOZIONALI – FIERE MERCATO

Art. 46 - Fiere promozionali

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 10 per cento dei posteggi da assegnare.

Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 41 della L.R. n. 1/00.

La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi.

Art. 47 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Ai sensi della L.R. n.1/00, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

1. Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
2. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
3. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferite alla data di spedizione delle stesse.

I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'Albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 (novanta) giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'art. 41 della L.R. n.1/00;

Oltre a quanto previsto al comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

In conformità alla Legge Regionale n. 1/00, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 48 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi del comma 13 della l. Regionale 1//2000, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Art. 49 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Art. 50 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti nel presente Regolamento.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 51 – Fiera-mercato dell'usato

E' istituita una fiera-mercato specializzata in oggetti usati dei seguenti generi: antiquariato, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo ed affini, fumetti e libri, stampe.

Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere il libero scambio di prodotti usati e/o particolari anche tra liberi cittadini e fa parte di quelle iniziative utili a sostenere tutto il settore commerciale, soprattutto nel periodo dell'anno povero di flussi turistici.

La fiera si svolgerà una domenica al mese, nel periodo compreso da settembre a maggio di ogni anno.

Successivamente sarà redatto l'apposito regolamento specifico, delegando l'approvazione alla Giunta Comunale, e verranno messe in essere, a cura dell'Assessorato alle attività Economiche e Produttive, tutte le iniziative necessarie alla pubblicità ed affermazione della manifestazione.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 52 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Ai sensi degli artt. 25 e 32 della L.R. n. 1/2000 è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m. misurata per il percorso pedonale più breve

Art. 53 - Zone vietate

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade: Via San Marco, Viale Risorgimento, Via A. De Gasperi, Via Piave, Viale Europa, Viale San Pio X, Via Taverne, Via Riviera Antonicelli, Via Porto, Piazza Della Mercanzia, Via S. D'acquisto, Via D. Alighieri, Via M. Polo, Via A. Moro, Via Della Libertà'. Il divieto è esteso a tutte le vie secondarie che convergono sulle strade citate, per un tratto di mt. 100 dal punto di incrocio.

L'esercizio del commercio può inoltre essere vietato qualora l'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. n. 1/00, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

L'amministrazione comunale pubblicizza in modo efficace le zone in cui è proibito il commercio itinerante e sarà cura della Polizia Municipale attuare costante attività di vigilanza.

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 54 Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'art. 11 del D. Lgs. n.114/1998 .

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art. 56 - Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici locali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere:

- a) per posteggio singolo
- b) per feste, sagre e manifestazioni varie
- c) stagionale.

Qualora la manifestazione assuma carattere di fiera promozionale, tenuto conto delle dimensioni più o meno ampie di essa e della previsione della sua reiterazione annuale, si applicano gli articoli specifici del presente Regolamento.

Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso è subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.

La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione ex l. 59/63.

Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

È consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.

La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuati dal piano comunale.

Art. 57 - Attività stagionali

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Le attività stagionali che si svolgono nel Comune di Agropoli, a far data dalla data di esecutività del presente atto, hanno le caratteristiche, la superficie e la consistenza specificate nelle allegate planimetrie e sono ubicate nelle seguenti località:

Ubicazione : Piazza della Repubblica

nello spazio antistante i giardini pubblici ed adiacente all'asilo comunale di S. Maria delle Grazie

Periodi di svolgimento: 15/6 - 15/9

Superficie complessiva : mq. 84

Superficie complessiva dei posteggi mq. 14

Numero totale dei posteggi n. 6

Numero posteggi riservati al settore alimentare: n. 2

Numero posteggi riservati al settore non alimentare: n 4

Ubicazione : Scaloni Centro Storico

Periodi di svolgimento: 15/6 – 15/9

Superficie complessiva : mq. 17

Superficie complessiva dei posteggi mq. – come da planimetria

Numero totale dei posteggi n. 3

Numero posteggi riservati al settore non alimentare: n 3 relativi alle seguenti merceologie: piccolo artigianato, bigiotteria, pittura, antiquariato ed attività affini.

Art. 58 - Bandi Comunali

Il Bando Comunale per le Fiere, per i Mercati e per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere redatto secondo i modelli allegati che formano parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Art. 59 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 60 – Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998. In particolare:

Articolo . di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Art. 29, co. 1, D.Lgs. 114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: Senza la prescritta autorizzazione Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio</i>) Senza l'autorizzazione o il permesso</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.</p>

	di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 <i>(Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).</i>	
Art. 29, co 2, D.Lgs. 114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <p>Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa <i>(Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato , ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.)</i></p> <p>Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento <i>(Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).</i></p>	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74.
Art. 29, co 3,D. Lgs. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 <i>(La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).</i>	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Per le violazioni di cui al presente art. l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Le violazioni al presente Regolamento, per le quali non è stata già predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria, sono determinate con una sanzione che va da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, così come stabilito dall'art. 16 della Legge 16.01.2003 n° 3. L'Organo di accertamento in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo è l'Autorità competente ex art. 17 Legge 689/91.

Art. 61 - Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 62 - Disposizioni transitorie

Tutte le difformità fra stato attuale e previsione regolamentare saranno colmate nel triennio di validità del Piano con atto del Funzionario.

Art. 63 – Allegati

Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI E RELATIVO
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(art. 28, comma 1, lett. a) del D.lgvo 114/98)

COMUNE DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

Bando di concorso per la concessione dei posteggi disponibili nel/nei mercato/i periodico/i e/o stagionale n. _____ (se stagionale indicare il periodo di svolgimento—dal _____ al _____) ubicato in (via/piazza/località) con frequenza _____ nel giorno/i di _____.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) , del D.Lgvo n. 114/98, ed in esecuzione delle "direttive Generali e Criteri di Attuazione della Legge Regionale 7 gennaio 2000 n. 1 per il commercio su aree pubbliche,

Visto l'elenco dei posteggi disponibili pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. _____ del _____;

Visto l'art. ____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____;

EMANA

Il presente bando per la concessione decennale di n. _____ posteggi di tipologia alimentare, n. _____ posteggi di tipologia non alimentare, n. _____ posteggi di tipologia generico, n. _____ posteggi di altra tipologia (_____) disponibili nel mercato periodico e/o stagionale n. _____ di (via, piazza, località) _____ secondo la procedura di seguito indicata:

- Possono partecipare al presente bando le persone fisiche e le società di persone (S.n.c. – S.a.s.), regolarmente costituite, in possesso dei requisiti morali e/o professionali richiesti dall'art. 5 del D.Lgs 114/98;
- Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale;
- Le domande di partecipazione alla selezione vanno inviate, con raccomandata a/r al Sindaco del Comune sede di posteggio, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente bando;

Il Comune sede di posteggio espletterà le procedure concorsuali con le modalità e nei termini di cui all'art. 41 della L.R. 1/2000, con la valutazione delle eventuali presenze cumulate dall'istante nel mercato, fino alla data di pubblicazione sul BURC del bando stesso

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
2. Richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, purchè il numero dei posteggi on superi le 7 unità.

3. Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
4. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
5. Numero familiari a carico;
6. Anzianità del richiedente
7. Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni sarà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

I partecipanti risultanti vincitori del concorso, effettueranno la scelta del posteggio secondo l'ordine della collocazione in graduatoria.

Gli interessati possono prendere visione dell'elenco dei posteggi disponibili presso la sede comunale, Ufficio Attività Produttive.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del 1° comma, art. 10 legge 31/12/1996 n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Agropoli, Servizio Attività Produttive – per la finalità di gestione di tale procedura e saranno trattati nel rispetto della legge.

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO
E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

Domanda da inviare in competente bollo

AL SINDACO del Comune di _____

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in Via _____, n. ____ a _____ (___), codice fiscale n° _____ (oppure): legale rappresentante della società _____, con sede a _____, Via _____, n. _____, C.F./P.IVA n° _____;

CHIEDE

- che gli sia assegnato in concessione decennale il posteggio / i posteggi n° ____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello steso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in _____;

A TAL FINE DICHIARA

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____;
- c) _____;
- d) _____;
- e) _____;

CHIEDE INOLTRE

che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998;

A TAL FINE DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

_____ *firma**

* La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata in presenza del dipendente comunale addetto a riceverla (presentazione diretta); (in caso di invio per posta) va inoltrata unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI AGROPOLI - (Provincia di Salerno)
BANDO COMUNALE
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n.1)

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2000, n.1;

Visto l'art. _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;

Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della/e Fiere istituite nel Comune;

RENDE NOTO

Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, nella fiera del _____ denominata " _____ " possono avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera;
- 2) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda mediante raccomandata A/R o ,se consegnata a mano, la data di registrazione del protocollo;
- 3) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

Le domande dovranno essere in competente bollo specificando il tipo di merce commercializzata, e nel caso di settore alimentare è obbligatorio allegare in copia, pena l'esclusione, l'atto autorizzativo del negozio mobile e/o banco temporaneo ai sensi dell'Ordinanza 03.04.2002 e succ..

Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a seguito della L. R. 7 gennaio 2000, n. 1, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del 1° comma, art. 10 legge 31/12/1996 n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Agropoli, Servizio Attività Produttive – per la finalità di gestione di tale procedura e saranno trattati nel rispetto della legge.

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.

Domanda da inviare in competente bollo

AL SINDACO del Comune di _____

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLA FIERA DEL _____ denominata " _____ ": Domanda di concessione quinquennale.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in Via _____, n. ____ a _____ (___), codice fiscale n° _____ (oppure): legale rappresentante della società _____, con sede a _____, Via _____, n. _____, C.F./P.IVA n° _____;

CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione quinquennale il posteggio libero nella Fiera denominata _____ che si svolge nel giorno _____, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

A TAL FINE DICHIARA

- 1) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono _____;
- 2) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____;
- 3) _____;

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

firma

COMUNE DI AGROPOLI - (Provincia di Salerno)

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO IL MERCATO DI _____ AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DECENNALE –

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2000, n.1;

Visto l'art. _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;

Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno del mercato di _____;

RENDE NOTO

È indetto bando per l'assegnazione di n° _____ posteggi presso il mercato giornaliero di _____ riservato agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti contrassegnati con i nn. _____ (mq. _____ x mq. _____);

Una planimetria del mercato con l'indicazione dei seguenti posteggi è disponibile presso il servizio attività produttive.

Le domande, in bollo, intese ad ottenere l'assegnazione di uno dei suddetti posteggi devono essere indirizzate, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo Comunale, al Comune di Agropoli – Servizio Attività Produttive a mezzo di lettera raccomandata A/R o direttamente tramite l'Ufficio protocollo.

Le domande vanno compilate utilizzando esclusivamente il modello allegato.

Il richiedente nella domanda deve dichiarare:

- 1) le generalità, l'indirizzo e la sua nazionalità;
- 2) la precisa indicazione del posteggio desiderato;
- 3) il possesso dei requisiti morali (non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna);
- 4) numero e data di iscrizione del Registro delle Imprese (sezione speciale imprenditori agricoli);

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) Fotocopia del documento di riconoscimento;
- 2) Ricevute di pagamento dell'occupazione di suolo pubblico o altra documentazione idonea a dimostrare le eventuali presenze sul mercato;
- 3) Ogni altro documento, ancorché non obbligatorio, che il richiedente ritenesse utile (copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'abrogata legge 59 del 9 febbraio n. 63 ovvero della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, certificato attestante la qualità di agricoltore ai sensi dell'art. 20 dell'abrogato D.M. 248/93 indicante il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione, la superficie

utilizzata e i prodotti ottenuti) sarà valutato con interesse da questa Amministrazione e costituirà prezioso ausilio per la redazione della graduatoria.

L'ufficio esamina le domande ed elabora una graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- 1) Maggior numero di presenze maturate nel mercato semprechè rilevate e documentabili;
- 2) Maggiore anzianità di attività dell'operatore da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola;
- 3) aziende agricole aventi sede nel comune di Agropoli;
- 4) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
- 5) aziende agricole aventi sedi nei comuni limitrofi;
- 6) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola

La graduatoria redatta viene affissa all'albo pretorio per 10 giorni entro il quale è possibile da parte degli interessati presentare eventuali osservazioni.

L'ufficio, decorsi i dieci giorni, comunica l'assegnazione dei posteggi richiesti, fino alla copertura dei posti disponibili. Gli assegnatari di posteggio entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso devono far pervenire a mezzo raccomandata o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli, la dichiarazione di accettazione pena la decadenza del diritto.

L'operatore collocato utilmente in graduatoria ha diritto ad ottenere la concessione del posteggio, di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di un altro il più possibile simile a quello richiesto a scelta dell'interessato seguendo l'ordine della graduatoria.

Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Attività Produttive del Comune di Agropoli presso cui sono disponibili i modelli "P.A. – Mercato" delle domande di partecipazione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del 1° comma, art. 10 legge 31/12/1996 n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Agropoli, Servizio Attività Produttive – per la finalità di gestione di tale procedura e saranno trattati nel rispetto della legge./